

Nuovi motivi di scarto per la fattura elettronica da ottobre 2022

di [Francesco Costa](#)

Pubblicato il 29 Agosto 2022

Dal prossimo 1 ottobre 2022 l'aggiornamento del sistema di interscambio renderà necessario portare attenzione ai nuovi motivi di scarto della fattura elettronica, al blocco informativo "Altri Dati Gestionali" e alle fatture con la Repubblica di San Marino. Vediamo in breve le novità in arrivo...

Dal 1 ottobre 2022, a seguito dell'aggiornamento delle specifiche tecniche per la generazione e trasmissione della fattura elettronica e dell'esterometro (versione 1.7.1), entreranno in vigore alcune novità, che trattano in particolare:

- i controlli sulle fatture elettroniche transitate via Sistema di Interscambio;
- le ulteriori funzionalità del blocco "Altri Dati Gestionali";
- l'introduzione del nuovo codice TD28.



Nuovi motivi di scarto della fattura elettronica

Per quanto riguarda i controlli e i motivi di rifiuto del file XML, occorre evidenziare come il SdI non ammetta fatture in cui contemporaneamente fornitore e cliente sono privi di partita IVA italiana.

Tecnicamente, nel caso in cui l'elemento "Id Paese" che indica lo Stato che ha assegnato l'identificativo fiscale al soggetto, del cedente/prestatore e quello del cessionario/committente siano valorizzati con

codici diversi da "IT", la fattura elettronica non verrà accettata dal sistema con conseguente comunicazione del codice errore 00476.

Le parti cedente/prestatore e cessionario/committente devono, poi, essere differenti, pena lo scarto del file con codice 00471, quando si utilizzano le seguenti codifiche:

- **TD01** (fattura), **TD02** (acconto/anticipo su fattura), **TD03** (acconto/anticipo su parcella), **TD06** (parcella), **TD07** (fattura semplificata);
- **TD16**, per l'integrazione del documento nell'inversione contabile "*interna*";
- **TD17**, per l'integrazione o autofattura in caso di servizi dall'estero, **TD18** per l'integrazione richiesta negli acquisti intracomunitari di beni e **TD19** per l'integrazione o autofattura nelle fattispecie previste dall'art. 17 comma 2 del DPR 633/1972 (codici utilizzabili anche ai fini dell'esterometro);
- **TD20** per l'emissione di autofattura da regolarizzazione;
- **TD24** per la fattura differita e **TD25** per la fattura "super differita" (controllo non previsto nelle precedenti specifiche);
- **TD28** per la comunicazione, ai fini dell'esterometro, degli acquisti da operatori sanmarinesi che hanno emesso fattura cartacea con indicazione dell'IVA.

Cedente/prestatore e cessionario/committente devono, invece, coincidere non solo nei file XML generati per la regolarizzazione dello splafonamento (TD21), ma anche in quelli per la documentazione dell'autoconsumo o delle cessioni gratuite senza rivalsa (TD27). In caso contrario, il documento verrà scartato dal sistema con codice 00472.

Il blocco informativo Altri Dati Gestionali

Altre novità della versione 1.7.1 delle specifiche tecniche concernono il blocco informativo "*Altri Dati Gestionali*".

Nell'ipotesi in cui vengano estratti beni da un deposito IVA, nel file XML andrà valorizzato l'anno in corso se l'estrazione è avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto. Qualora, invece, il bene sia stato estratto in un anno successivo a quello di acquisizione senza pagamento dell'IVA, dovrà essere riportato il riferimento al periodo precedente.

Altra nuova funzionalità del blocco concerne la possibilità di riportare, nel campo “*Tipo Dato*”, la stringa “*F24*”, per informare l'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito “tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica”. Sul punto sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate precisasse a quale tipo di regolarizzazione si debba far riferimento.

Fattura elettronica a San Marino: possibili incroci pericolosi

Dallo scorso 1 luglio, per effetto delle disposizioni del DM 21 giugno 2021, è entrato in vigore l'obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti.

Va sottolineato, tuttavia, che la normativa sanmarinese ([decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147](#)) esclude da tale obbligo, consentendo l'emissione di fattura cartacea, i soggetti passivi “*stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00*”.

L'operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell'imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, sarà tenuto a utilizzare il nuovo codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere; i codici TD17 o TD19 dovranno, invece, essere adoperati per l'assolvimento dell'IVA in Italia, qualora la controparte sanmarinese abbia emesso fattura senza addebito d'imposta.

[NDR: rinviamo ad altro precedente intervento per approfondire ulteriormente questa novità: [Nuove accortezze da seguire per evitare lo scarto della fattura elettronica](#)]

a cura di Francesco Costa

Lunedì 29 Agosto 2022

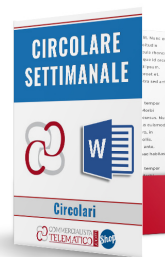
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

per i clienti dello studio

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati e **girare ai clienti del tuo studio**.



SCOPRI DI PIU' >